



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Ordinanza n. 35 del 13/04/2026

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N.36 AL KM 4+650 - PONTE DI SCAVALCO FERROVIARIO SULLA LINEA A.V. BENEVENTO-FOGGIA SITO NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE - ORDINANZA DI LIMITAZIONE AI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE E AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE AI 2.30 METRI, AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA d.lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la strada provinciale n. 36 si estende dal Comune di Sant'Arcangelo Trimonte allo scalo ferroviario di Apice per circa 4,850 Km;
- al Km 4+650 della suddetta S.P. è presente un ponte che sormonta la linea ferroviaria A.V. Benevento-Foggia;
- con Ordinanza di chiusura temporanea al traffico Prot. n.11416 del 05/05/2025 in seguito al danneggiamento ed alla caduta sui binari ferroviari di una parte del muro di parapetto di protezione del ponte sulla linea ferroviaria Benevento-Foggia presente al km 4+650 della S.P. n.36, veniva interdetta la circolazione al traffico nel predetto tratto della S.P. n.36;
- questa Amministrazione, a seguito di approvazione progettuale ed autorizzazione da parte di RFI, ha effettuato i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradale da porre in opera sullo scavalco ferroviario della S.P. n. 36;
- con nuova Ordinanza n.27 del 13/03/2026 veniva quindi revocata la precedente Ordinanza di chiusura temporanea al traffico Prot. n.11416 del 05/05/2025 con la contestuale riapertura al traffico e l'istituzione, data la limitata larghezza della sede stradale, di un senso unico alternato e l'installazione della relativa segnaletica.

CONSIDERATO CHE:

- nella mattina di sabato 11 aprile 2026 si è verificato un nuovo incidente con un mezzo pesante che ha causato il danneggiamento di una parte del muro di parapetto e della recinzione dal lato che non era stato oggetto dei precedenti lavori di installazione della nuova barriera di sicurezza;
- dopo l'incidente del 05 maggio 2025, sempre causato da un mezzo pesante, è il secondo episodio che si verifica nel suddetto tratto stradale.

VALUTATA:

- la limitata larghezza della sede stradale ed il ristretto raggio di curvatura presente dai due lati di imbocco del ponte;
- il transito di altri mezzi pesanti potrebbe causare ulteriori danneggiamenti alle barriere di sicurezza con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria sottostante;

RITENUTO per le motivazioni esposte, che a tutela della sicurezza della circolazione, dell'interesse pubblico e della integrità del patrimonio stradale, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale, per il tratto di strada sul ponte di scavalco ferroviario al km 4+650 della Strada Provinciale n. 36 alla Loc. Iscalonga nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), inibendo il transito ai veicoli di qualsiasi genere aventi una massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e ai veicoli di larghezza superiore ai 2.30 metri.

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30/4/92, come modificata dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1992 (Codice della Strada) ;
- il regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 1992 e ss.mm.ii.;
- il DM. Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 recante il Disciplinare Tecnica relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo per interruzioni;

ORDINA

per le esigenze su indicate,

- **LA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE AI VEICOLI, DI QUALSIASI GENERE, DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE E AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE AI 2.30 METRI, NEL TRATTO DELLA S.P. N.36 AL KM 4+650 SUL PONTE DI SCAVALCO FERROVIARIO SULLA LINEA BENEVENTO-FOGGIA SITO NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE DAL GIORNO 13/04/2026.**
- **L'APPOSIZIONE DI APPOSITA SEGNALETICA STRADALE NEL TRATTO INTERESSATO DALLA LIMITAZIONE E DI PREAVVISO NELL'AVVICINAMENTO AL PRESETTO TRATTO;**

SONO ESCLUSI DALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO:

- i veicoli in circolazione per servizio di proprietà delle Pubbliche Amministrazione, in servizio per Trasporto Pubblico Locale, delle Forze dell'Ordine e di Soccorso;
- veicoli muniti di autorizzazione dallo scrivente Ente.

DISPONE

Che l'impresa LAMPUGNALE S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione delle strade provinciali del Comparto 1 – Hinterland Benevento, posizioni e mantenga in essere regolare e chiara segnaletica stradale, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, D.P.R. n. 495 del 1992, sollevando l'Amministrazione provinciale da responsabilità civili e penali verso terzi per qualunque danno possa derivare per effetto della stessa;

AVVERTE ED INFORMA

La presente ordinanza ha validità anche ai mezzi eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità muniti di autorizzazione di tipo "Periodica", "Multipla", "Agricola" e "Singola" già rilasciata da questo Ente Gestore, che deve intendersi pertanto integrata nei limiti e nelle prescrizioni riportate nella presente;

Che sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di polizia cui all'art. 12 del Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Che ai sensi dell'Art. 37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre, dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)



PROVINCIA di BENEVENTO

La presente Ordinanza Dirigenziale 35 del 13/04/2026 viene pubblicata all'ALBO ON-LINE dell'Ente con

n. 926 del 13/04/2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore

F.to **Palmina Vivolo**



Il Segretario Generale

F.to **Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis**
